

LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA-CONCEDENTE

AGRILEASING - Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane - S.p.A., in breve BANCA AGRILEASING S.p.A., con sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 02820100580, R.E.A. n. 417224, Partita IVA n. 01122141003; iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs 385/93 al n. 5405, cod. ABI 3123.7 CAB 03200, appartenente al Gruppo Bancario ICCREA codice Gruppo 200016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Holding S.p.A. - Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma codice fiscale 01294700586; Aderente al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR " presso il quale è attivo l' "Ombudsman – Giuri bancario" – Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 Roma – e-mail segreteria@ombudsmanbancario.it .
Sito internet www.agrileasing.it; indirizzo di posta elettronica: Ufficio.Reclami@agrileasing.it.

SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE

Caratteristiche generali: concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine in Euro, a tasso fisso o variabile;

Schema: con il contratto di finanziamento la Banca concede all'Impresa Finanziata, a determinate condizioni stabilite espressamente nel contratto, una determinata somma di denaro, che l'Impresa si obbliga a restituire alla Banca stessa entro un certo tempo (c.d. periodo di ammortamento), maggiorata degli interessi. Può essere pattuito: i) un periodo di tempo (c.d. preammortamento), durante il quale l'Impresa Finanziata è tenuta a corrispondere alla Banca rate di soli interessi; ii) il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, fermo restando il pagamento delle rate per interessi alle scadenze convenute.

Soggetti finanziabili: imprese appartenenti a tutti i settori (ad es. industriale, edilizio, commerciale, turistico-alberghiero, navale, artigiano, agrario e di servizio);

Finalità: esigenze finanziarie correlate alla coperture di investimenti (nuove iniziative, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e ristrutturazione), allo sviluppo dell'attività, al consolidamento di passività a breve, all'acquisition finance, al project finance e ad altre esigenze di liquidità;

Garanzie: di norma, il finanziamento è assistito da un presidio cauzionale che può essere costituito da garanzie reali (ad. es. pegno, ipoteca e privilegio speciale) e/o personali (ad es. fideiussione, patronage) e/o atipiche (ad es. cessione di crediti), prestate a favore della Banca dall'Impresa Finanziata o da terzi. Per la disamina delle caratteristiche e dei rischi delle singole garanzie, si rinvia a quanto indicato nel relativo foglio informativo;

Durata: fino a 20 anni, comprendenti l'eventuale periodo di preammortamento;

Tipologie di Operazioni:

- **Finanziamento fondiario:** finanziamento a medio o lungo termine (oltre 18 mesi), garantito da ipoteca su immobili dell'Impresa Finanziata o di terzi, concedibile solo qualora tra il suo ammontare e il valore dei beni concessi in garanzia o delle opere da eseguire sugli stessi vi sia un rapporto non superiore all'80%. Tale percentuale può essere elevata sino al 100%, qualora vengano acquisite particolari garanzie integrative (fideiussioni bancarie o assicurative - garanzie di fondi pubblici di garanzia o di consorzi e cooperative di garanzia - cessioni di credito verso lo Stato o di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici - da pegno su titoli di Stato). E' disciplinato dagli articoli 38 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) e per quanto ivi non previsto dalle norme del codice civile, oltre che dal contratto. Può essere assistito da ulteriori garanzie sia reali (pegno e privilegio speciale) che personali, che atipiche;
- **Finanziamento ordinario:** finanziamento a breve, medio o lungo termine, concedibile sia con garanzia reale che chirografo, disciplinato dalle norme del codice civile, dalle norme del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93) per quanto applicabili, nonché – ovviamente – dal contratto;

Rischi tipici dell'operazione:

Rischio di Tasso:

- **Tasso fisso:** L'Impresa Finanziata è tenuta a corrispondere alla Banca, per tutta la durata dell'operazione, un tasso fissato al momento della sottoscrizione del contratto o dell'erogazione del finanziamento. Di conseguenza, l'Impresa non potrà beneficiare di eventuali futuri mutamenti al ribasso del mercato dei tassi.
- **Tasso indicizzato o tasso variabile:** l'Impresa è tenuta a corrispondere alla Banca un tasso contrattuale che varia periodicamente al mutamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR), ufficiale e non influenzabile dalle parti contrattuali, convenzionalmente preso a riferimento. Per tale motivo, l'Impresa, in caso di aumento di tale parametro, si troverà a subire un incremento degli oneri finanziari, rispetto a quelli iniziali.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME DELL'OPERAZIONE

1. INTERESSI

Tipologie:	
a) Tasso Fisso (per l'intera durata del finanziamento)	Nominale annuo, pari all'I.R.S. (Interes Rate Swap) di durata correlata a quella del finanziamento, arrotondato ai 5 centesimi superiori, rilevato alla data di stipula o di erogazione, maggiorato di un <i>margin</i> massimo di 3 punti percentuali annui. Esempio di quotazione alla data del 4 luglio 2007: I.R.S. 10 anni a tale data 4,87 (lett.) % + <i>margin</i> di 1,5 punti = 6,37%. Ai sensi della L. 108/96, il tasso - al momento della stipula - non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per la tipologia di operazione.
b) Tasso Variabile	Nominale annuo, di norma, pari all'euribor a sei mesi su base 365 rilevato per valuta 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno arrotondato ai cinque centesimi superiori e maggiorato di 3 punti. La quotazione dell'euribor (euro interbank offered rate) viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'euribor (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile la predetta quotazione, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. Esempio: l'Euribor a sei mesi rilevato per valuta 29 giugno 2007 (4,360%) arrotondato ai cinque centesimi superiori: 4,40% + spread di 1,5 punti = 5,90% Ai sensi della L. 108/96, il tasso - al momento della stipula - non potrà, in tutti i casi, essere superiore al "tasso soglia" vigente per la tipologia di operazione.
Periodicità della rata	Di norma, corresponsione mensile o trimestrale o semestrale o annuale posticipata.
Tasso di mora	Tasso contrattuale maggiorato di 4 punti percentuali per anno, comunque nei limiti della L. 108/96 sopra richiamati.
Calcolo degli interessi	Di norma, sulla base dell'anno commerciale con divisore 360 (360/360). Se diversamente concordato, sulla base dei giorni di calendario effettivamente trascorsi, con divisore 365 giorni (365/365).
Calcolo degli interessi di mora	In base all'effettivo numero di giorni trascorsi rapportati all'anno commerciale (365/360)

2. COMMISSIONI, PENALI E SPESE

Spese apertura pratica	€ 80
Spese di istruttoria (con recupero delle spese di apertura pratica)	1% del finanziamento concesso con un minimo di € 400
Verifica Stati di Avanzamento Lavori	€ 200
Spese registrazione contratto	€ 300
Rimborso forfetario per spese di stipula atto fuori sede	€ 210

Spese accollo del finanziamento	€ 400
Penale estinzione anticipata totale o parziale	2% del capitale
Spese per ogni richiesta di calcolo relativo all'estinzione anticipata	€ 50
Commissione incasso rata	€ 10 per singola rata
Commissione per pratiche rinunciate	€ 150
Penale per mancato perfezionamento di finanziamento deliberato	1% dell'importo del finanziamento applicabile - salvo diversa pattuizione esplicita - decorso il 120° giorno dalla data di comunicazione della delibera accettata dal richiedente.
Spese per rinnovo istruttoria e/o gestione fido	€ 500
Spese sollecito insoluto	€ 50
Spese per stipula e/o erogazione	€ 500
Spese per ogni dichiarazione relativa ad interessi liquidati o maturati	€ 50
Spese per invio di comunicazioni ai sensi di legge, nonché di avviso scadenza rata e di quietanza di pagamento (comprese spese postali)	€ 50 per documento
Spese informativa pre-contrattuale	€ 50
Invio di ogni comunicazione prevista dalla normativa vigente sulla trasparenza Bancaria	€ 70
Imposta sostitutiva (solo per operazioni a medio e lungo termine)	Come da disposizioni di legge
Spese per calcolo indicizzazione	€ 15
Spese legali in genere	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Spese notarili	La designazione del Notaio è effettuata liberamente dalla clientela. Gli oneri relativi vengono liquidati direttamente al Notaio dal cliente stesso.
Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi	Da corrispondere da parte del Cliente al professionista incaricato, secondo le tariffe degli albi professionali
Rimborsi spese: per perizie giurate di tecnici di fiducia di Banca Agrileasing:	
Visto congruità tecnico di Banca Agrileasing	€ 60
Controperizia tecnico di Banca Agrileasing	€ 120
Incremento per perizie fuori della provincia di residenza del perito (oltre spese vive documentate):	
Stessa regione	€ 80
Altre regioni	€ 180
Banca Agrileasing si riserva il diritto nel corso dell'affidamento, di procedere alla verifica del valore degli immobili di proprietà dei coobbligati. In tal caso saranno richieste le spese di perizia come sopra.	
Commissioni di mancato utilizzo	Fino ad un massimo dello 2 % nominale annuo, da applicare all'importo non utilizzato, per il periodo di mancato utilizzo
Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)	Recupero integrale
Commissioni di organizzazione (solo per operazioni in pool, o di acquisition finance, o di project finance o assimilabili per complessità e struttura)	Fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell'importo stipulato, da trattarsi all'atto della prima erogazione
Commissioni di gestione del finanziamento (solo per operazioni in cui la Banca svolge il ruolo di Agente o Capofila)	Fino ad un massimo dello 2,50% nominale annuo, da applicare all'importo stipulato e da corrispondere periodicamente per l'intera durata del finanziamento
Spese e commissioni relative a servizi non previsti	Da concordarsi di volta in volta con il cliente, ma di importo o percentuale almeno pari al recupero integrale dei costi sostenuti o da sostenere dalla Banca
Commissione di riesame (rinegoziazione delle	Fino ad un massimo del 2 per mille con un minimo di € 300 (oltre eventuali

condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga/dilazione di rata di finanziamento in scadenza; rinuncia/ sostituzioni di garanzie; presa d'atto di/consenso a modifiche societarie, implementazione/modifiche contratti su richiesta del cliente ecc.)	spese notarili a carico del cliente).
Spese di Frazionamento (solo per finanziamenti fondiari frazionabili)	Commissione una-tantum dello 0,10% sull'importo del finanziamento stipulato (min. Euro 260,00), oltre a Euro 60,00 per quota derivata (min. Euro 260,00)
Assicurazione	Le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'affidato con Compagnia dallo stesso designata, purchè di gradimento a Banca Agrileasing.
Spese verifica conformità Polizze Assicurazione	200 € comprensivo di spese di gestione
Importo dell'ipoteca	Pari al 200% del finanziamento concesso
Spese rinnovo ipoteca	130 € oltre spese notarili a carico cliente
Spese per riduzione o trasferimenti dell'ipoteca, subingressi, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura	500 €
Commissioni per operazioni connesse:	
Accolli di residui debiti	400 €
Consensi a restrizioni, riduzioni e postergazioni di formalità ipotecarie per ogni unità immobiliare	200 €
Consensi a frazionamenti di formalità ipotecarie: per quota	60 € con un minimo di 260 €
Altre commissioni:	
Certificazione per revisori conti	120 €
Attestazione di sussistenza del credito	50 €
Spese amministrative su ogni movimento contabile di c/c	10 €
Rimborsi spese:	
Spese notarili per estratti o procure	100 €
Spese per revisione periodica (almeno annuale) del fido in c/c	250 €
<p>NOTA:</p> <p>a) in caso di finanziamento in c/c saranno applicate le spese di conto previste alla voce "operazioni ordinarie"-affidamento in c/c;</p> <p>b) gli importi previsti a titolo di "spese di istruttoria" e di "commissioni" devono intendersi al netto delle spese di perizia e notarili, a carico degli affidati, da corrispondere direttamente ai professionisti.</p> <p>Gli oneri previsti a titolo di commissioni e spese potranno variare in senso sfavorevole ai clienti.</p>	

3. ISC (Indicatore Sintetico di Costo)

In base alle condizioni economiche sopra indicate, si riporta qui di seguito un prospetto con alcuni esempi di ISC calcolati nell'ipotesi di finanziamento a rata semestrale con tasso nominale annuo pari al 5,90%, spese di istruttoria dello 0,1%, spese invio avviso rata € 10,00, oneri d'imposta (DPR 601) 0,25%:

Durata/Importi	€ 1.000.000,00	€ 5.000.000,00
5 anni	6,487%	6,484%
10 anni	6,262%	6,259%
15 anni	6,183%	6,180%

Si precisa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93), che tutte le spese e le commissioni possono essere variate dalla Banca nel corso del finanziamento, ricorrendo un giustificato motivo, previa comunicazione al cliente con le modalità previste dagli articoli 115 e seguenti del medesimo Testo Unico e relative istruzioni applicative e salvo recesso del cliente alle condizioni e modalità ivi specificate.

TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI: i tassi effettivi globali medi (**TEGM**) relativi alla tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo rilevati ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicati nella tabella sottostante.

TEGM CON RIFERIMENTO AL 1° TRIMESTRE DELL'ANNO 2009 (validità dal 1° gennaio al 31 marzo) PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE

Classe di importo	%
TEGM per finanziamenti con garanzia ipotecaria a tasso fisso	5,39 %
TEGM per finanziamenti con garanzia ipotecaria a tasso variabile	5,45 %
TEGM per altri finanziamenti alle imprese oltre € 5.000,00	6,22 %
TEGM per aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00	9,12%

Si precisa che, trattandosi di tassi effettivi globali medi rilevati sul sistema, il tasso praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore al tasso effettivo globale medio pubblicizzato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai **TASSI SOGLIA** (determinati ai sensi della legge 108/69 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi), indicati nella tabella sottostante.

TASSI SOGLIA (validità dal 1° gennaio al 31 marzo) PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE

Classe di importo	%
TASSO SOGLIA per finanziamenti con garanzia ipotecaria a tasso fisso	8,09%
TASSO SOGLIA per finanziamenti con garanzia ipotecaria a tasso variabile	8,18 %
TASSO SOGLIA per altri finanziamenti alle imprese oltre € 5.000,00	9,33 %
TASSO SOGLIA per aperture di credito in conto corrente oltre € 5.000,00	13,68%

SEZIONE 4 - CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE E CHE CONTENGONO I PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE

Erogazione e disponibilità delle somme finanziate: A seconda della tipologia di finanziamento prescelta, le somme possono essere erogate in una o più soluzioni.

La messa a disposizione delle somme finanziate è, di norma, effettuata mediante versamento su un conto corrente intestato alla Società.

Salvo che non siano convenute eventuali ulteriori condizioni, in via generale, il contratto subordina l'erogazione: i) alla regolare acquisizione delle garanzie previste; ii) alla verifica che l'Impresa Finanziata ed i Garanti si trovino nel libero esercizio dei loro diritti e non siano soggetti a procedure concorsuali; iii) all'avvenuta consegna delle polizze di assicurazione dei beni dati in garanzia vincolate a favore della Banca; iv) in caso di finanziamento da erogarsi in base agli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.), alla verifica del S.A.L., al fine di determinare la quota di finanziamento che si rende disponibile.

E' previsto un termine finale entro cui l'Impresa Finanziata deve utilizzare totalmente il finanziamento, pena la facoltà della Banca di risolvere il contratto ovvero di ridurre l'importo del finanziamento alle somme sino ad allora erogate.

La Banca potrà altresì sospendere o annullare le erogazioni in presenza di un deterioramento della situazione amministrativa, patrimoniale, tecnica, economica o finanziaria dell'Impresa Finanziata.

Rimborso e pagamento degli interessi: Il finanziamento deve essere rimborsato entro un periodo di tempo stabilito ed in rate di ammortamento da corrispondere con periodicità convenuta, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della Banca e secondo un piano di ammortamento concordato.

L'Impresa Finanziata è, altresì, obbligata al pagamento degli interessi maturati sul capitale ancora non restituito sino alla scadenza del finanziamento, dovuti, normalmente, in coincidenza con il pagamento delle rate capitale, anche se può essere convenuta contrattualmente una diversa periodicità delle rate per interessi.

Le parti possono anche stabilire in contratto che la restituzione (vale a dire l'ammortamento) del capitale da parte del Cliente avvenga dopo un certo lasso di tempo. In tale caso, per tutto il periodo intercorrente tra l'erogazione delle somme e sino all'inizio dell'ammortamento, l'Impresa Finanziata è tenuta a corrispondere alla Banca interessi sul capitale erogato, al medesimo tasso stabilito in contratto per l'ammortamento del capitale. Il pagamento di tali interessi è normalmente stabilito in rate dette di preammortamento, della medesima periodicità di quelle di ammortamento.

Può essere inoltre pattuito il rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, fermo restando il pagamento rateale degli interessi.

Estinzione anticipata: salvo non sia diversamente convenuto nel contratto, l'Impresa Finanziata, previa richiesta scritta alla Banca, può estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento in via anticipata, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli

interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso, nonché una penale o di un compenso onnicomprensivo. Detta facoltà può essere esercitata, relativamente ai finanziamenti a medio e lungo termine, almeno decorsi diciotto mesi e un giorno dalla stipula del contratto.

Imputazione dei pagamenti: le somme pagate in relazione al finanziamento saranno imputate innanzi tutto a deconto di spese ed oneri, quindi degli interessi di mora e delle rate arretrate ed infine a decurtazione del capitale finanziato.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine: Salvo ulteriori previsioni contrattuali per la singola operazione, in via generale: i) l'impresa incorrerà nella decadenza dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c., qualora divenga insolvente o diminuisca le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie promesse; ii) la Banca potrà dichiarare risolto il contratto, comunicandolo al cliente, senza necessità di una pronuncia giudiziale, in caso di: i) violazione degli obblighi contrattuali (ad es. mancato puntuale pagamento delle rate, mancata destinazione del finanziamento alle finalità per le quali è stato concesso, inadempimento degli obblighi positivi o negativi sanzionati con la risoluzione, rilascio di dichiarazioni o documenti non veritieri, mancata ricostituzione delle garanzie concesse venute meno o deterioratesi ecc.).

In tali casi, la Banca ha la facoltà di pretendere l'immediato pagamento dell'intero suo credito per capitale, interessi, anche di mora, spese, oneri ed accessori, inviando al Cliente apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento e senza necessità di alcuna ulteriore formalità.

Modifica unilaterale delle condizioni economiche: ai sensi e per gli effetti degli articoli 117 e 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93), il contratto può prevedere la facoltà di variare in senso sfavorevole per il Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo e la relativa clausola sia espressamente approvata per iscritto dal Cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto, senza spese e senza penalità, entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di "modifica unilaterale del contratto". In caso di recesso il Cliente avrà il diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente pattuite.

Foro competente: Per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il foro competente è in via esclusiva quello di Roma.

SEZIONE 5 – LEGENDA

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota di interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla Banca all'Impresa Finanziata alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornamento delle condizioni applicate.

Indicatore sintetico di costo (ISC): è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo sono compresi, oltre al rimborso del capitale e degli interessi, le spese e commissioni dovute a fronte del finanziamento, con esclusione di quelle eventuali e comunque non esattamente quantificabili al momento della stipula.

Informazione pre-contrattuale: copia del testo contrattuale che il Cliente può richiedere alla Banca prima della conclusione del contratto; non impegna la Banca e il Cliente alla stipula del contratto medesimo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Se il tasso di mora è indicizzato, viene preso a parametro il tasso vigente il giorno della mora.

Margine: è la maggiorazione contrattualmente concordata, da applicare al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso variabile ovvero all'I.R.S. (Interes Rate Swap) per la determinazione del tasso fisso.

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Preammortamento: è il periodo preliminare al piano di ammortamento di rimborso rateale del finanziamento, durante il quale l'Impresa Finanziata ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, l'Impresa Finanziata si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto medesimo.

Rata: pagamento che l'Impresa Finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). Se di preammortamento, la rata è composta dai soli interessi maturati sul capitale, se di ammortamento, la rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e le analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del Cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Tasso effettivo globale medio (TEGM): in base all'art. 2 della L. 108/1996 è il tasso che viene rilevato trimestralmente dal Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e si ottiene calcolando la media aritmetica dei tassi praticati, nel trimestre precedente, sulle singole operazioni dalle banche e dagli intermediari finanziaria iscritti negli elenchi tenuti dall' Ufficio italiano dei Cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/1993, corretta per la valutazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto.

Tasso soglia: è il tasso massimo che può essere praticato dalla banca ed è determinato ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi.

Banca Agrileasing S.p.A.
Via Lucrezia Romana 41/47 ROMA
www.agrileasing.it